

Regolamento 7 marzo 2008, n.4

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI STRAORDINARI**

Articolo 1

(Finalità)

1. L'Università di Messina, nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, favorisce e potenzia le attività culturali e scientifiche rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ateneo ma bisognevoli di un sostegno ulteriore rispetto alle dotazioni ordinarie e, con il presente regolamento, determina le modalità per la concessione di contributi straordinari e altri benefici a strutture, personale docente e non docente, organismi e associazioni studentesche della stessa Università.
2. Rientrano nelle attività sostenibili:
 - a. Organizzazione di convegni e manifestazioni aventi rilievo scientifico e culturale;
 - b. Potenziamento e manutenzione delle apparecchiature e della strumentazione scientifica;
 - c. Arricchimento del patrimonio librario (acquisto di volumi, riviste, ecc.);
 - d. Promozione culturale e scientifica attraverso pubblicazioni e relativa diffusione;
 - e. Informatizzazione delle attività di ricerca ed automazione dei servizi;
 - f. Attività dirette alla valorizzazione dell'immagine culturale dell'Università.

Articolo 2

(Soggetti ammessi ai contributi)

1. Possono beneficiare di contributi straordinari e/o di servizi gratuiti o a prezzi agevolati, forniti dall'Università, le strutture didattiche o di ricerca dell'Ateneo, il personale docente, il personale non docente, gli organismi e le associazioni studentesche riconosciute.

Articolo 3

(Presentazione delle istanze)

1. Le istanze per la concessione di contributi e di servizi sono indirizzate al Rettore e consegnate alla Direzione Amministrativa, corredate delle documentazioni di cui al successivo art. 4.
2. I richiedenti possono, di norma, presentare una sola domanda per anno finanziario. Per la reiterazione di istanze in anni successivi si veda l'art. 5, comma 5, del presente Regolamento.
3. Le istanze possono riguardare solo impegni di spese da effettuarsi e non già effettuate.

Articolo 4

(Documentazione richiesta)

1. Le istanze devono essere corredate da:
 - a. un'esauriente descrizione del progetto (o dell'oggetto) per cui si chiede il contributo, evidenziando la rilevanza culturale o scientifica dell'iniziativa e le finalità che si intendono perseguire; qualora si tratti di strumentazione, la richiesta dovrà essere corredata da una descrizione dell'attività istituzionale nel cui contesto essa verrà utilizzata;

- b. indicazione della posizione nell'ambito dell'Istituzione del richiedente ed eventuale precisazione di attività pregresse per le quali sia stato chiesto contributo;
 - c. indicazione di altri soggetti impegnati nell'attività culturale o scientifica per la quale viene richiesto il contributo;
 - d. un articolato preventivo di spesa; qualora si tratti di strumentazione dovrà essere indicato l'ammontare preventivo della spesa con idonea documentazione;
 - e. l'indicazione e l'entità dei contributi richiesti eventualmente ad altre Istituzioni o Enti per la stessa iniziativa.
2. Le richieste delle strutture devono essere approvate dal rispettivo organo collegiale. Le richieste di singoli docenti possono accludere il parere della struttura cui fanno capo.

Articolo 5

(Procedimento istruttorio)

1. Le istanze pervenute, corredate della prevista documentazione, sono raccolte a cura della Direzione Amministrativa, che compilerà un elenco redatto in ordine di presentazione.
2. Delle istanze corredate della prescritta documentazione di cui al successivo art.6 sarà predisposta, a cura dell'Amministrazione, apposita scheda informativa.
3. Non saranno prese in esame le istanze la cui documentazione risulti incompleta.
4. Per le istanze accolte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alla concessione del contributo vengono date agli interessati entro 30 giorni dal provvedimento; entro lo stesso termine viene data comunicazione agli interessati delle istanze non accolte.
5. L'Amministrazione Universitaria deve tenere un'anagrafe generale dei contributi concessi, in modo da offrire gli elementi conoscitivi per soddisfare al contempo la necessità di una equilibrata distribuzione delle risorse e di una saggia rotazione, negli anni, dei soggetti beneficiari. Sono acclusi agli atti il rendiconto contabile e la relazione scientifica, di cui all'art.8 comma 1, lett.a).

Articolo 6

(Programmazione e modalità di intervento)

1. Il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione di norma ogni bimestre prendono in esame le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e deliberano in merito all'opportunità del loro finanziamento in base alla disponibilità di bilancio.
2. Al fine di pervenire ad una motivata deliberazione in merito alla concessione dei contributi e degli altri benefici, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono eventualmente avvalersi del supporto di una Commissione Consiliare nominata con decreto rettorale, dietro indicazione del Senato Accademico.

Articolo 7

(Criteri per la concessione dei contributi)

1. Nella concessione dei contributi, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione devono tenere in particolare considerazione i seguenti elementi, che potranno essere richiamati nella delibera di assegnazione:
 - a. scopi e rilevanza scientifica e culturale dell'iniziativa ovvero importanza della strumentazione richiesta nell'attività istituzionale;
 - b. soggetti impegnati nell'attività culturale o scientifica per la quale viene richiesto il contributo; con riferimento alla organizzazione di un convegno scientifico o di altra manifestazione

- culturale, indicazione delle precedenti attività organizzate dal richiedente, nonché di eventuali ulteriori contributi concessi dall'Amministrazione Universitaria;
- c. programma, quanto più possibile dettagliato, dell'attività scientifica o culturale che si intende organizzare;
 - d. destinatari delle iniziative proposte;
 - e. entità complessiva della spesa prevista e percentuale di finanziamento richiesto all'Amministrazione Universitaria;
 - f. altri contributi richiesti per la stessa finalità.
2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, determinano l'entità del contributo o di altro beneficio finanziario o in servizi concesso ai singoli soggetti richiedenti.

Articolo 8

(Modalità di erogazione e liquidazione dei contributi)

1. L'importo deliberato dal Senato accademico e dal Consiglio d'Amministrazione viene erogato, nella sua interezza, dietro:
 - a. la presentazione di un rendiconto contabile e di una relazione scientifica relativa all'iniziativa;
 - b. la presentazione delle fatture originali, che saranno liquidate entro i tempi previsti dagli Uffici di Ragioneria;
 - c. la presentazione di altri documenti giustificativi di spesa.
2. Possono essere concesse anticipazioni (per piccole spese o altro) dietro precisa istanza del richiedente e secondo le modalità vigenti presso la Ragioneria Generale e l'Amministrazione dell'Università.
3. La concessione di servizi gratuiti o a prezzi agevolati avverrà secondo le disponibilità dell'Ateneo (Centro stampa, locali, ecc.) e tenendo conto dell'esistenza di Regolamenti specifici.

Articolo 9

(Patrocinio)

1. L'Università di Messina può concedere - su richiesta indirizzata al Rettore, che ne ha esclusiva competenza - il proprio patrocinio a manifestazioni, iniziative, progetti che vedano in qualche modo partecipi docenti, dipendenti o studenti della stessa Università.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici economici o agevolazioni a favore dei destinatari.
3. Il patrocinio dell'Università dovrà essere reso noto dal soggetto destinatario con mezzi idonei.